

Stagione Sportiva 2017-18

Tornei Coppe e Rassegne di Calcio

COMUNICATO UFFICIALE
N. 05 del 15 / 03 / 2018



facebook

Sostieni lo sport di base

Chiedi l'amicizia su Facebook a:

“Uisp Lombardia”

Il Comunicato comprende:

- Organigramma struttura calcio regionale Lombardia (pag. 2)
- Comunicazioni alle Società (pag. 3)
- Torneo Regionale:
 - * girone A (pag. 4)
 - * girone B (pag. 5)
 - * girone C (pag. 6)
 - * girone D (pag. 7)
- **Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia**
DECISIONE N. 03 - 04 - 05 e 06



ORGANIGRAMMA

STRUTTURA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA

Responsabile Struttura Attività Calcio

- Segreteria
- Contabilità

Tommaso Ramundo

Luigi Montalenti
Lorenzo Scano

Coordinatore Attività

Luca Ruspini

Settore Arbitrale

Maurizio Casapollo

Giudice disciplinare di I° grado

Luigi Montalenti

Giudice disciplinare di II° grado
Coordinatore
Commissione giudicante

Lorenzo Scano
Massimo Nanni
Raciti Domenico

COMUNICAZIONI alle SOCIETA'

Operatore BLSD

Come certamente saprete, la pubblicazione del Decreto del 26 giugno 2017 Ministero della Salute ha introdotto le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle Società sportive dilettantistiche (30 giugno 2017).

Si precisa:

- 1- Le Società devono garantire la presenza del defibrillatore semiautomatico e di una persona abilitata all'utilizzo, inoltre deve presentare il modulo predisposto (allegato) al direttore di gara, il quale allegherà detto modulo al referto di gara.
- 2- In caso di mancanza del defibrillatore semiautomatico e della persona abilitata la gara non potrà essere disputata.
- 3- L'obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all'utilizzo potrà essere anche assolto con la presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore e del relativo personale di servizio.

Tutela Sanitaria

La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell'idoneità fisica, quindi l'obbligo del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità per svolgere attività agonistica.

Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

Numeri telefonici della Struttura Calcio

I nuovi numeri telefonici attualmente in funzione sono i seguenti:

338 3402320 Tommaso Ramundo (Responsabile S.d.A. Regionale Calcio)

338 3034248 Luca Ruspini (Coordinatore S.d.A. Regionale Calcio)

Torneo Regionale

Girone A

STELLA ROSSA 1955 - MB - TERM. MASSETTI - BS 1 - 2

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - TERM. MASSETTI - BS	6	2	2	0	0	4	2	10	
2 - STELLA ROSSA 1955 - MB	0	1	0	0	1	1	2	3	
3 - ASD LA TORRE - MN	0	1	0	0	1	1	2	19	

Marcatori

3 reti: PEDRINELLI SEBASTIANO (TERM. MASSETTI - BS);

1 rete: UBERTI DENNY (TERM. MASSETTI - BS), BOMBARDA LUCALBERTO (ASD LA TORRE - MN), BAREI SIMONE (STELLA ROSSA 1955 - MB).

3ª Giornata

ASD LA TORRE - MN - STELLA ROSSA 1955 - MB - BS Dom 15/04 ore 15,00

 C.S. Comunale
 Via Livelli Arginore
 Villa Poma (MN)

Riposa TERM. MASSETTI - BS

DISCIPLINA

Ammonizioni:

- STELLA ROSSA 1955 -:

 Fabio Scotti
 Mauro Donadooni
 Simone Cavenati

- TERM. MASSETTI - BS:

 Ivan Fiammetti
 Raoul Depoli

Girone B

CAMUNA CALCIO - BS - DARWIN - MI 2 - 2 | 5 - 6

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - IVAL LIBOCART. - MN	3	1	1	0	0	1	0	8	
2 - DARWIN - MI	2	1	1R	0	0	2	2	14	
3 - CAMUNA CALCIO - BS	1	2	0	0	1-1R	2	3	7	

Marcatori

2 reti: MENSÌ CRITIAN (CAMUNA CALCIO - BS);

1 rete: TRUCCO LUCA (IVAL LIBOCART. - MN), SILVESTRI GUIDO (DARWIN - MI), MALFA TOMMASO (DARWIN - MI).

3ª Giornata

DARWIN - MI - IVAL LIBOCART. - MN Dom 15/04/2017 ore 15,00

 C.S. Sporting Tre Platani (sintetico)
 Via Giuditta Pasta, 9 Milano (MI)

Riposa CAMUNA CALCIO - BS

DISCIPLINA

Ammonizioni:

- CAMUNA CALCIO - BS:

Matteo Fontana
 Fabio Toini
 Paolo Lascioli
 Luciano Quetti

- DARWIN - MI:

Vincenzo Caruso
 Jacopo Damiano
 Tommaso Pezzia
 Filippo Giucastro

Squalifiche:

- DARWIN - MI:

Gianluca Maffio Comportamento antisportivo:
 proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (N.G. art. 129 R.D.)
 per 1 giornata
 Domenico Grossi Comportamento antisportivo:
 proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (N.G. art. 129 R.D.)
 per 1 giornata
 Francesco Cosimi Comportamenti antiregolamentari:
 espulsione per somma di ammonizioni in campo (N.G. 128 R.D.)
 per 1 giornata

Sanzioni squadre:

DARWIN - MI Comportamento antisportivo dei propri Soci:
 proteste vivaci nei confronti dei Ufficiali di gara
 (N.G. art. 123 R.D.) Ammenda euro 10,00

Girone C

CILLI CALCIO - MI - BERNAREGGI - MB 1 - 1 | 7 - 8

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - AMATORI CHIARI - BS	3	1	1	0	0	3	2	3	
2 - BERNAREGGI - MB	2	2	1R	0	1	3	4	3	
3 - CILLI CALCIO - MI	1	1	0	0	1R	1	1	5	

Marcatori

2 reti: PODAVITTE ROBERTO (AMATORI CHIARI - BS);
1 rete: TRECCANI FABIO (AMATORI CHIARI - BS), SANNA DARBOE (BERNAREGGI - MB),
 PISTORE FEDERICO (CILLI CALCIO - MI), DURANTE ALEX (BERNAREGGI - MB),
 CONFALONIERI GABRIELE (BERNAREGGI - MB).

3ª Giornata

AMATORI CHIARI - BS - CILLI CALCIO - MI Dom 15/03/2017 ore 15,00

C.S. Comunale
 Via S.S. Trinità, 19
 Chiari (BS)

Riposa S.S. L. BERNAREGGI - MB

DISCIPLINA

- CRAL AERMACCHI - VA:

Andrea Ceglie Comportamento antisportivo:
proteste e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di
gara (N.G. art. 129 R.D.) per 1 giornata

Sanzioni squadre:

CRAL AERMACCHI - VA Comportamento antisportivo dei propri Soci:
proteste vivaci nei confronti dei Ufficiali di gara (N.G. art.
123 R.D.) Ammenda euro 10,00

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

DECISIONE N. 03 - 04 - 12 -2017 -

Collegio Giudicante: Scano Lorenzo – Raciti Domenico – Nanni Massimo

Ha emanato la seguente decisione sul ricorso della

Soc. Ponterrese 2004

Settore Calcio Uisp Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 20/11/2017, trasmesso alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 20/11/2017, tramite e-mail, dal Presidente, Sig. Poma Giovanni n° tessera Uisp D-180086088, della Società **Ponterrese 2004**, del Comitato UISP Mantova attività Calcio, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimenti emanati dalla commissione Giudicate del Comitato Uisp Calcio Mantova, nei confronti del Socio Lodi Rizzini Diego, n° tessera 180089316, per la gara disputata il giorno 04/11/2017 tra la Soc. A. C. Macaria vs la Soc. Ponterrese 2004, del Campionato calcio a 11 di Mantova, richiedendo il riesame del provvedimento assunto dalla commissione giudicante di I° grado, comunicato ufficiale n° 10 del 15/11/2017, del comitato Calcio Uisp Mantova.

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentata;
- Visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;
- Sentito l'arbitro
- Preso atto del comunicato ufficiale n°10 del 15/11/2017 del Comitato di Mantova

MOTIVAZIONE

La Soc. Ponterrese 2004, nella sua esposizione del ricorso, richiede la riduzione della pena del proprio atleta, Lodi Rizzini Diego, ritenendola esagerata per gli atti avvenuti sul terreno di gioco.

Dopo aver letto la documentazione presentata, verificati i fatti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso, rapporto di gara, il supplemento al rapporto di gara, sentito il direttore di gara, non esiste nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti.

Da una analisi attenta sui fatti, in base al referto arbitrale, ricorrono sia le previsioni dell'art. 137 che dell'art. 138.

La sanzione riportata nel comunicato n° 10 del 15/11/2017, del Comitato Uisp di Mantova, apparirebbe congrua con le risultanze dei fatti riportati, avendo la cortezza di non aver applicato il massimo della pena.

P. Q. M.

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Lombardia

Commissione Disciplinare D'Appello DISPONE

- **Di Rigettare** l'istanza del Reclamo della Società **Ponterrese 2004**, per le motivazioni sopra citati:
 - Di confermare la squalifica al Socio Lodi Rizzini Diego, n° tessera 180089316, per mesi sei, fino al 09/05/2018, art. 137 e art. 138 R.D.
- Si dispone l'incameramento della cauzione versata, per effetto del rigetto del reclamo ricorso.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 04/12/2017

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia

Scano Lorenzo

Raciti Domenico

Nanni Massimo

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 04/12/2017, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Mantova
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia
- Società Ricorrente

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

DECISIONE N. 04 - 06 - 12 -2017 -

Collegio Giudicante: Scano Lorenzo – Raciti Domenico – Nanni Massimo

Ha emanato la seguente decisione sul ricorso della

Soc. Montanari Bevande

Settore Calcio Uisp Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 21/11/2017, trasmesso alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 21/11/2017, tramite e-mail, dalla Struttura calcio Uisp Mantova, a nome del Presidente, Sig. Bertolini Fausto n° tessera Uisp D-180127041, della Società **Montanari Bevande del** Comitato UISP Mantova attività Calcio, propone a questa Commissione Disciplinare d' Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimenti emanati dalla commissione Giudicate del Comitato Uisp Calcio Mantova, nei confronti della ricorrente per la gara disputata il giorno 09/11/2017 tra la Soc. Montanari Bevande e Moja 71, del Campionato calcio a 11 di Mantova, richiedendo il riesame del provvedimento assunto dalla commissione giudicante di I° grado, comunicato ufficiale n° 09 del 20/11/2017, con delibera ad oc n° 1 del 16/11/2017, del comitato Calcio Uisp Mantova.

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentata;
- Visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;
- Visionati le distinte gara
- Visionato il comunicato n°17 della FIGC
- Preso atto del comunicato ufficiale n°09 del 20/11/2017 del Comitato di Mantova

MOTIVAZIONE

La Soc. Ricorrente, Montanari Bevande, reclama alcune imprecisioni nella comunicazione e nella contestazione della Soc. Moja 71, riguardante la posizione irregolare del un calciatore Michele Baratti n° tessera A – 180058909, della Soc. Montanari Bevande, partecipante alla gara, in quanto colpito da squalifica fino al 05/12/2017, nella Federazione FIGC.

Dagli atti in nostro possesso, richieste delucidazioni al Responsabile della S. d. A. Calcio della Uisp di Mantova, si precisa che la Soc. Moja 71 ha presentato reclamo nei termini previsti dal Regolamento della N. G.

Le norme di partecipazione di cui all'Art. 11 lett. e) del 16/09/2017, precisa :

“ Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc su tutto il territorio Nazionale e dal CSI di Mantova ,nella loro attività ufficiale e nei loro campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp .” (pena la sanzione prevista dalla Normativa Generale UISP Regolamento disciplina).

Nel comunicato n° 17 del 03/11/2017, pag. 333, della FIGC, risulta essere squalificato a tempo, fino al 05/12/2017, il Sig. Michele Baratti, facente parte della Soc. Serenissima 1918, del campionato di Seconda categoria di Mantova.

Anche, se non essere messo a conoscenza dal socio di fatti illeciti, l'Associazione risponde disciplinarmente a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti omissivi dei propri soci, come citato nell'art. 3 R. D.

P. Q. M.
Commissione Disciplinare D'Appello
DISPONE

- **Di Rigettare** l'istanza del Reclamo della Società **Montanari Bevande**, per le motivazioni sopra citati:
 - Di confermare la squalifica al Socio Michele Baratti n° tessera A – 180058909, così come espresso nella delibera del giudice di primo grado n°1 del 16/11/2017.
 - Di confermare le sanzioni amministrative e disciplinari, nei confronti della Società Montanari Bevande, per aver fatto partecipare un socio colpito da squalifica a tempo nella FIGC, giusto l'art. 11 - lett. e) delle norme di partecipazione calcio a 7 del Comitato di Uisp di Mantova.
- Si dispone l'incameramento della cauzione versata, per effetto del rigetto del reclamo ricorso.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 06/12/2017

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia
Scano Lorenzo
Raciti Domenico
Nanni Massimo

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 06/12/2017, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Mantova
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

DECISIONE N. 05 - 20 - 01 -2018 -

Collegio Giudicante: Scano Lorenzo – Raciti Domenico – Nanni Massimo
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. Uisp Rezzato**
Settore Calcio Uisp Brescia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 02/01/2018, trasmesso alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 08/01/2018, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia attività Calcio, la Società Uisp Rezzato, tramite il Presidente, Sig. Piero Mighetti, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, chiarimenti avverso la decisione assunta per i provvedimenti emanati dalla commissione Giudicate del Comitato Uisp Calcio Brescia, riferito alla gara del 18/12/2017 tra la Uisp Rezzato vs Tau Metalli, nei confronti dei calciatori, Sig. Zani Marco del Rezzato (tre giornate) ed il Sig. Bergomi del Tau Metalli (una giornata), richiedendo chiarimenti del provvedimento assunto dalla commissione giudicante di I° grado del comitato Calcio Uisp Brescia, nei confronti dei calciatori

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- Preso atto del NON versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di chiarimenti, visionando attentamente la documentazione presentata;
- Visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;

MOTIVAZIONE

Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, prevede al punto 2 lett. e) il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto.

Pur condividendo lo stato d'animo per i fatti avvenuti, con le assunzioni delle sanzioni disciplinari, senza gli art che li regolano, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il reclamo sia stato presentato seguendo tutti i dettami previsti agli articoli che ne disciplina la presentazione pena la non ammissibilità, ciò allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Esaminato il reclamo con gli allegati, si è verificato che, in base agli articoli che regolano il disciplinare dei ricorsi, sono presenti alcune anomalie, nella presentazione del ricorso a questa corte, per i fatti dichiarati.

Dagli atti presentati dal Presidente della Soc. **Uisp Rezzato**, Sig. Piero Mighetti, non sussistono i requisiti di cui all'art. 71 R.D. della Normativa Generale 2016:

- a) il nominativo del Socio ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare reclamante;
- j) eventuale copia della ricevuta dell'invio alla parte avversa
- k) l'importo cauzionale.

La mancanza dei predetti requisiti, è condizione d'inammissibilità del reclamo ricorso.

P. Q. M.
Commissione Disciplinare D'Appello DISPONE

- **Di Rigettare** l'istanza del Reclamo della Società **Uisp Rezzato**, per le motivazioni sopra citati, riguardanti l' art. 71 R.D. " Forma di Reclamo o ricorso " della Normativa Generale Uisp 2016.
- Si dispone l'incamerazione della cauzione, se questa è stata versata, per il rigetto del reclamo ricorso.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 20/01/2018

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia

Scano Lorenzo

Raciti Domenico

Nanni Massimo

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 22/01/2018, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

DECISIONE N. 06 - 28 - 02 -2018 -

Collegio Giudicante: Scano Lorenzo – Raciti Domenico –
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. Nuova Bohemia Calcio**
Settore Calcio Uisp Monza-Brianza

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 13/02/2018, tramite e-mail, dal Comitato UISP Monza-Brianza, attività Calcio, la Società **Nuova Bohemia Calcio**, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, chiarimenti avverso la decisione assunta per i provvedimenti emanati dalla commissione Giudicate del Comitato Uisp Calcio Monza-Brianza, riferito alla gara del 04/02/2018 tra la R.E.B. 1982 DNP BRUGHERIO vs NUOVA BOHEMIA ARCORE, nei confronti del calciatore, Enrico Vitale, tessera UISP n° 180206536, richiedendo la riduzione della pena inflitta, quattro mesi, dal provvedimento assunto dalla commissione giudicante di I° grado del comitato Calcio Uisp Monza-Brianza, così come da comunicato ufficiale n° 17 del 06/02/2018, nei confronti del calciatore.

- Visto che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di riduzione della pena, visionando attentamente la documentazione presentata;
- Visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;

Premesso

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, prevede al punto 2 lett. e) il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**

MOTIVAZIONE

I fatti che portavano il Giudice di primo grado a squalificare il tesserato Enrico Vitale, riguardavano fatti accaduti al 31' minuto del secondo tempo di gara, della partita tra la R.E.B. 1982 DNP BRUGHERIO vs NUOVA BOHEMIA ARCORE, del campionato territoriale, che è finita con il risultato di 2 - 0.

Visionati gli atti, con chiarimenti richiesti al comitato di Monza-Brianza, letto attentamente il referto arbitrale, con il supplemento allo stesso, non esiste nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti.

Considerato che il giudice di I° grado ha emesso la pena di quattro mesi, ha tenuto conto del minimo editabile per i fatti avvenuti, che hanno causato un'interruzione della gara di 22' minuti, tenendo in considerazione che gli atti di violenza sono stati perpetrati in una situazione chiaramente estranea alla fase di gioco.

P. Q. M.

Commissione Disciplinare D'Appello DISPONE

- **Di Rigettare** l'istanza del Reclamo della Società NUOVA BOHEMIA ARCORE, per le motivazioni sopra citati, riguardanti l' art. 138 R.D. " Atti di violenza in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso " della Normativa Generale Uisp 2016.
- Si dispone l'incamerazione della cauzione, per il rigetto del reclamo.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Monza-Brianza, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 28/02/2018

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia
Scano Lorenzo
Raciti Domenico

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 05/03/2018, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Monza-Brianza
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

Così deciso in Milano, il 15/03/2018

Giudice di 1° Istanza Settore Disciplina

Comunicato Ufficiale n.° 05 del 15/03/2018 composto da 15 pagine.